

Convenzione urbanistica - Natura e finalità - Controversie -
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Successivo atto
transattivo tra le parti emendativo della convenzione - Incidenza -
Esclusione - Ragioni.

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in
genere .

La convenzione urbanistica volta a disciplinare, con il concorso del
privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di
realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al
territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti
urbanistici, deve assimilarsi ad un accordo sostitutivo del
provvedimento amministrativo, sicché le controversie che ne riguardano
la formazione, la conclusione e l'esecuzione appartengono alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che non viene meno
neppure in ipotesi di successivo atto di transazione emendativo della
convenzione originaria, intercorso tra comune e parte privata, stante
la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva, tra questi
esistente.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19914 del 05/10/2016